

REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 224

Adunanza 6 agosto 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di agosto alle ore 10:00 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, ~~Luigi Genesio ICARDI, Andrea TRONZANO~~, con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: ICARDI, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 4 - 3672

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Almese 2021.2036. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente CAROSSO

Premesso che:

- 1) il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- 3) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
 - a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
 - b) al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
 - c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;

4) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.R. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;

5) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
 - istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

- indica, per le aree classificate come "zone naturali di salvaguardia" di cui all'art. 52 bis, le loro finalità (art. 52 ter) e i divieti posti per le loro tutela e salvaguardia (art. 8);

2) le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *"identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco"*;

3) con D.G.R. n. 30-4238 del 21 novembre 2016 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC IT1110081 "Monte Musinè e laghi di Caselette" e con D.G.R. n. 53-7314 del 30 luglio 2018 viene approvato il Piano di gestione della stessa ZSC;

4) alla Città Metropolitana di Torino è stata delegata la gestione della ZSC IT1110081 "Monte Musinè e laghi di Caselette" con D.G.R. n. 28-6915 del 25/05/2018.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) l'Unione Montana Valle Susa, capofila della convenzione tra i Comuni della bassa Valle Susa per la gestione tecnica associata delle proprietà forestali comunali, ha trasmesso la proposta di

Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Almese con nota prot. ricevimento n. 45341 del 10 ottobre 2019 per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 - Relazione tecnica,
- 02 - Descrizioni particellare,
- 03 - Registro degli eventi e degli interventi
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle zone servite in scala 1:10.000,
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 09 - Carta degli interventi, provvigione e ripresa in scala 1:10.000,
- 10 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) sulla base delle osservazioni di Ipla S.p.A. pervenute al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il 3 dicembre 2019 con nota prot. ric. n. 57362 e comunicate all'Unione Montana direttamente da Ipla S.p.A., l'Unione Montana Valle Susa ha trasmesso al Settore Foreste la versione definitiva degli elaborati di Piano il 6 giugno 2020 con nota prot. ric. n. 48378. Il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) la Direzione Sistemi Naturali del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha fatto pervenire il proprio giudizio di incidenza relativamente alla ZSC IT1110081 "Monte Musinè e laghi di Caselette" il 26 febbraio 2021 con nota prot. ric. n. 22759, come richiesto dal Settore Foreste il 13 novembre 2019 con nota prot. n. 52160;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Almese riguarda complessivamente 747,50 ettari boscati dei quali 264,20 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A) ricadono per 719,8 ettari nella Zona naturale di salvaguardia del Monte Musinè e per 438,5 ettari nella ZSC IT1110081 "Monte Musinè e laghi di Caselette".

Il Piano Forestale non contrasta con le finalità e i divieti in essere per la tutela e la salvaguardia delle Zone naturali di salvaguardia, di cui agli artt. 53 ter e 8 della L.R. 19/2009.

La Direzione Sistemi Naturali del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 505 del 11 febbraio 2021, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza relativamente alla ZSC IT1110081 "Monte Musinè e Laghi di Caselette";

B) non sono interessate da un boschi da seme inseriti nel registro dei materiali di base della Regione Piemonte;

C) non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

D) il Piano non individua una compresa silvo-pastorale e pertanto il pascolo in bosco è vietato, indipendentemente dai sistemi silvo-pastorali presenti nell'area pianificata;

6) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Almesè con deliberazione n. 16 del 28/07/2021, come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

7) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2035/2036 (31 agosto 2036);

10) il piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Almesè, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

la Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Almesè, riguardante complessivamente 747,50 ettari boscati dei quali 264,20 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale citato.

Non essendo prevista la compresa silvo-pastorale, il pascolo in bosco è vietato.

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2035/2036 (31 agosto 2036);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 - Relazione tecnica,
- 02 - Descrizioni particellare,
- 03 - Registro degli eventi e degli interventi
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle zone servite in scala 1:10.000,
- 08 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 09 - Carta degli interventi, provvigione e ripresa in scala 1:10.000,
- 10 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

4) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 agosto 2021.

ez/